

---

CORRADO DE MARTINI

---

## CRONACA GIUDIZIARIA E PRESUNZIONE DI INNOCENZA

---

**Sommario:** 1. Premessa. — 2. La libertà di informazione. — 3. I diritti di personalità. — 4. Diritti di personalità e Costituzione. — 5. Il « diritto di cronaca ». — 6. La cronaca giudiziaria. — 7. Cronaca e diritti di personalità. — 8. I doveri imposti dalla legge professionale dei giornalisti. — 9. Cronaca giudiziaria e presunzione di innocenza. — 10. Cronaca giudiziaria ed obblighi del giornalista. — 11. Inadeguatezza della tutela dei diritti di personalità. — 12. Il segreto istruttorio penale. Il segreto « interno ». — 13. Il potere di « segretazione » e di « desegretazione ». — 14. Il segreto « esterno ». — 15. Le sanzioni a tutela del segreto istruttorio. — 16. Conclusioni sulla rilevanza del segreto istruttorio. — 17. La deontologia del giornalista. — 18. La giurisprudenza dei Consigli dell'ordine. — 19. Conclusioni.

---

### 1. PREMessa.

---

Nella società della comunicazione di massa, nella quale viviamo, le innovazioni tecnologiche hanno prodotto una accelerazione dei meccanismi di trasmissione delle notizie tale per cui queste raggiungono l'utente dell'informazione in tempi ridottissimi; non solo, ma le stesse innovazioni tecnologiche consentono una diffusione delle notizie generalizzata e capillare. Viviamo ormai in un « villaggio globale » in cui una notizia concernente una qualunque persona è diffusa in tutto il mondo pressoché in tempo reale.

La notizia dell'apertura di un procedimento penale « nasce » assistita da una implicita ed inconsapevole presunzione: se un giudice ha incolpato qualcuno, questi molto probabilmente è colpevole. L'interesse che sorregge l'azione di un giudice è un interesse pubblico, e comunque un interesse superindividuale, sicché gli atti relativi appaiono retti dal crisma dell'imparzialità. Naturalmente, tutti sono a conoscenza della possibilità dell'errore giudiziario; pochi tuttavia sanno quali siano le dimensioni dell'errore giudiziario, in termini percentuali sul numero dei procedimenti penali aperti (ad esempio, in Italia le statistiche affermano che circa il 50% dei procedimenti penali si concludono con l'assoluzione dell'imputato).

Per questa serie concomitante di ragioni, la notizia dell'apertura di un procedimento penale, se questo concerne una persona

per qualsiasi ragione nota, o riguardi reati che per loro natura interessano alla collettività, viene immediatamente diffusa e pubblicata con grande evidenza.

I processi, cui quelle notizie si riferiscono, naturalmente si celebreranno, e potranno anche concludersi con una assoluzione. Ma i processi hanno la loro durata, spesso di anni; e quando la sentenza sarà resa, anche se di assoluzione, la notizia originaria dell'apertura del processo sarà ormai del tutto dimenticata dalla pubblica opinione, sommersa da una quantità impressionante di ulteriori nuove notizie, tutte più attuali.

Salvo casi eccezionali, la notizia dell'assoluzione di un imputato — che di per sé è una non-notizia (proprio perché il principio della presunzione di innocenza costituisce, più o meno consapevolmente, un componente del bagaglio culturale di qualsiasi persona civile) — tende ad essere relegata in un canto, poiché non interessa più il lettore.

In questo modo, i processi finiscono per essere celebrati, piuttosto che nelle aule di giustizia, sulle pagine dei giornali quotidiani, che ogni giorno pubblicano notizie che hanno tutto l'aspetto e l'apparenza delle sentenze definitive di condanna.

L'Italia degli ultimi anni ha costituito un laboratorio sperimentale privilegiato per la verifica della concreta operatività di tutte queste regole.

Accanto alle grandi inchieste sulla corruzione politica, e sugli intrecci di affari fra imprenditori e uomini politici, si sono venute sviluppando negli ultimi anni inchieste penali sulla corruzione anche all'interno dei palazzi di giustizia, ed in genere sui « favori » elargiti dietro compenso da persone a vario titolo detentrici di un qualche potere nei confronti di altri.

Sono ormai diverse decine i procedimenti penali nei quali magistrati sono accusati di corruzione; vi sono procedimenti penali nei quali si indaga sui favoritismi nell'assegnazione e locazione di immobili appartenenti ad enti previdenziali a vantaggio di esponenti politici e sindacali; per non parlare delle indagini penali, che coinvolgono numerosi uomini di spettacolo assai noti, sulla pretesa di prestazioni sessuali da parte di ragazze anche minorenni quale compenso per l'aiuto nell'avvio alla professione di modella e di show girl.

Tutti questi processi, per la natura delle accuse mosse, nonché per la qualità delle persone indagate, sono al centro dell'attenzione della pubblica opinione, che è ormai divenuta sensibilissima.

Un altro fenomeno si è notevolmente sviluppato in Italia negli ultimi anni, quello del « pentitismo ».

I grandi successi conseguiti nell'attività repressiva della mafia, che hanno condotto all'arresto di quasi tutti i capi noti dell'organizzazione criminale, sono in gran parte il risultato della « collaborazione » di esponenti più o meno importanti della stessa orga-

nizzazione che — una volta arrestati — hanno confessato i propri crimini, e fornito notizie dettagliate sull'organizzazione della mafia, sui suoi capi, sui nascondigli e sulle abitudini di questi. Questa « collaborazione » dà luogo, per legge, ad un trattamento giudiziario del tutto preferenziale, e ad una serie di benefici collaterali, anche rilevanti.

Rapidamente, il fenomeno del « pentitismo » si è diffuso in altri ambiti e settori, nella convinzione (anche se non fondata su alcun dato legislativo) che il « pentito » otterrà comunque dei benefici e dei vantaggi.

La cronaca giudiziaria degli ultimi anni è perciò densa di vicende che ricalcano uno schema più o meno sempre uguale. Una persona è indagata, spesso essenzialmente perché accusata da un « pentito »; se la persona indagata è nota, o se il reato di cui lo si accusa rientra nell'ambito della corruzione o della elargizione illecita di « favori », la notizia dell'indagine penale è diffusa con grande rapidità da tutti i mezzi di informazione, e con ogni possibile evidenza, spesso prima ancora che lo stesso indagato sia raggiunto dalla comunicazione ufficiale (dovuta per legge) che un magistrato sta indagando sul suo conto.

Nei giorni seguenti, i giornali quotidiani ed i grandi settimanali diffondono ulteriori e più dettagliate informazioni sull'indagine: si pubblicano intercettazioni telefoniche operate nel corso dell'indagine; si pubblicano verbali di interrogatorio del « pentito », o di testimoni, oppure il contenuto di tali atti istruttori. L'indagato non ha altra via di difesa che quella di replicare alle accuse che gli vengono mosse, con dichiarazioni rese alla stessa stampa. Naturalmente, l'attenzione che la stampa dedica a tali repliche è direttamente proporzionale all'importanza e notorietà della persona indagata: quanto più questa è « importante » o nota, tanto più facile sarà ottenere l'attenzione della stampa, e tanto maggiore sarà il rilievo che la stampa darà alla sua versione dei fatti.

Il « processo » si esaurisce così, in pochi giorni, sulle pagine dei giornali quotidiani e periodici: e la pubblica opinione è indotta a pronunciare sentenze sulla base di conoscenze superficiali, marginali ed assolutamente incomplete<sup>1</sup>.

In questo contesto, la presunzione di innocenza non trova più spazi concreti per potersi dispiegare efficacemente.

Questa situazione oggettiva non deriva (se non marginalmente) da responsabilità individuali dei giornalisti e degli editori, né soltanto da comportamenti più o meno illeciti; dipende, invece, es-

---

<sup>1</sup> Tanto che un giornalista importante, G. Pansa, riconosce che i giornali « assomigliano ad albi pretori, zeppi di senten-

ze stilate senza neppure ascoltare gli imputati ».

senzialmente, dalle caratteristiche proprie di rapidità e capillarità nella diffusione che contraddistinguono l'informazione nella società della comunicazione di massa.

Da un punto di vista più propriamente giuridico, questa situazione evidenzia un conflitto di fondo tra valori, tutti, primari e fondamentali: la libertà di informazione e il diritto di cronaca da una parte, il principio di presunzione di innocenza e la tutela dei diritti di personalità dall'altra.

## 2. LA LIBERTÀ DI INFORMAZIONE.

La libertà di informazione costituisce uno dei fondamentali ed inviolabili diritti dell'individuo ed, in qualche misura, uno dei cardini dei diritti di libertà.

L'individuo è libero, autenticamente, nella misura in cui è cosciente e consapevole della propria personale situazione, dell'ambito dei propri poteri e facoltà, e della realtà che lo circonda.

È per questo che la libertà di informazione è stata considerata la « chiave della democrazia » ed uno dei suoi fondamenti<sup>2</sup>. Tale libertà — intesa sia come libertà di informare che come libertà di essere informati<sup>3</sup> — realizza concretamente la dialettica democratica, nella quale il confronto delle idee e la consapevole valutazione dei fatti conducono alla formazione della volontà popolare, nella quale in ogni democrazia risiede la sovranità<sup>4</sup>.

L'affermazione di questi principi risale, nella nostra civiltà, alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, nella quale è contenuta l'affermazione della libertà di coscienza e della libera circolazione delle idee.

Da allora, tutte le carte costituzionali dei paesi di alta civiltà, cardini e garanti di sistemi autenticamente democratici, hanno sempre ripetuto l'affermazione del principio, riconoscendo e riaffermando la libertà della manifestazione del proprio pensiero da parte di ogni individuo.

Nella Costituzione repubblicana italiana, il principio è riaffermato nell'art. 21, nel quale è esplicitamente riconosciuto e garantito per ogni singolo individuo il diritto alla libera manifestazione del pensiero.

La libertà di stampa costituisce una delle principali esplicazioni del diritto di libertà di informazione, ed è venuta assumendo — a causa della straordinaria diffusione dei mezzi di comunicazione di massa — un ruolo centrale e preponderante, quasi che la li-

<sup>2</sup> Corte Cost. 10 luglio 1974 n. 225.

<sup>3</sup> Corte Cost. 15 giugno 1972 n. 105;

Corte Cost. 30 maggio 1977 n. 94.

<sup>4</sup> Corte Cost. 15 giugno 1972 n. 105.

bertà di manifestazione del pensiero si estrinsechi e si realizzi pressoché esclusivamente nella libertà di stampa.

In questo senso, la nostra Corte Costituzionale riconosce nella libertà di stampa «una pietra angolare dell'ordine democratico»<sup>5</sup>; e riconosce al tempo stesso che nel ruolo informativo della stampa si realizza anche un interesse pubblico alla diffusione e alla conoscenza della notizie, interesse anch'esso tutelato — sia pure indirettamente — dall'art. 21 Cost.<sup>6</sup>.

### 3. I DIRITTI DI PERSONALITÀ

L'esercizio della libertà di stampa, che si svolge essenzialmente attraverso la diffusione di notizie e informazioni su individui, in quanto singoli o in quanto componenti di gruppi o istituzioni sociali, anche quando sia finalizzata ad informare, e non a diffondere puri e semplici pettegolezzi, si pone inevitabilmente in rotta di collisione con i diritti di personalità degli individui «oggetto» della notizia: non solo l'onore e la reputazione, ma anche il diritto alla riservatezza ed il diritto all'identità personale.

Senza voler qui entrare in una compiuta disamina delle diverse posizioni giurisprudenziali e dottrinarie, si può affermare che, nel nostro diritto, il contenuto dei tradizionali diritti all'onore ed alla reputazione può esser così identificato: per «onore» si intende il sentimento del proprio valore, ovvero il complesso di valori nei quali una determinata persona si riconosce; per «reputazione» si intende, invece, la stima degli altri consociati<sup>7</sup>.

Accanto a questi diritti, la giurisprudenza e la dottrina più recenti hanno individuato due diversi, e «nuovi» diritti di personalità: il diritto alla riservatezza, alla propria privacy, e quindi ad esser protetto e tutelato dalle intrusioni nella propria intimità e nelle proprie vicende private<sup>8</sup>; ed il diritto all'identità personale, e cioè il diritto «ad esser rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale è conosciuta o poteva esser conosciuta... così da non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio pa-

<sup>5</sup> Corte Cost. 17 aprile 1969 n. 84.

<sup>6</sup> Corte Cost. 15 giugno 1972 n. 105; Corte Cost. 30 maggio 1977 n. 94.

<sup>7</sup> Su questi concetti, ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985.

<sup>8</sup> Sul diritto alla riservatezza PUGLIESE, *Il diritto alla riservatezza nel quadro dei diritti di personalità*, in *Riv. dir. civ.*, 1963, I, 605 ss; GIORGIANNI, *La tutela della riservatezza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*,

1970, 13 ss; GIAMPICCOLO, *La tutela giuridica della persona umana ed il cd. diritto alla riservatezza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1958, 459 ss.; ALPA, *Privacy e statuto dell'informazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, II, 65 ss.

In giurisprudenza Cass. 17 maggio 1972, in *Giur. it.*, 1972, I, 1, 1916; Cass. 28 marzo 1974 n. 868, in *Foro it.*, 1974, I, 1558; Cass. 27 maggio 1975 n. 2129, in *Giust. civ.*, 1975, I, 1686.

trimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, quale si è estrinsecato ... nell'ambiente sociale»<sup>9</sup>.

La difesa di tutti, e di ciascuno, di questi diritti di personalità comporta inevitabilmente vincoli e limitazioni alla libera diffusione di notizie ed informazioni.

Si pone perciò il problema di individuare un punto di equilibrio tra due opposte esigenze, tra due diversi ordini di valori, entrambi certamente rilevanti; ed in certi casi, si tratta anche di individuare i criteri e i motivi della prevalenza da attribuire alla tutela preferenziale di uno di tali valori rispetto agli altri.

Ora, poiché la libertà di informazione — proprio per le sue implicazioni e la sua rilevanza nel contesto di una società democratica — gode di un espresso riconoscimento in una norma costituzionale, si pone conseguentemente il problema di verificare se i diritti di personalità possano godere di una tutela costituzionale di pari livello, e dunque di individuare le norme e i principi di ordine costituzionale ai quali ricondurre la disciplina positiva di tutela dei diritti di personalità.

#### 4. DIRITTI DI PERSONALITÀ E COSTITUZIONE.

Nessuna norma della nostra Costituzione tutela direttamente ed esplicitamente i diritti di personalità dell'individuo.

Comunemente si ritiene che alcuni di essi (onore, reputazione) siano indirettamente tutelati in quanto limiti al diritto di libertà di manifestazione del pensiero, legittimamente apposti in quanto tutelati da una espressa disposizione della legge penale<sup>10</sup>.

Per gli altri diritti di personalità (riservatezza, identità personale) il collegamento ad una norma costituzionale che li garantisca e li tuteli appare meno agevole.

Secondo alcuni autori, i diritti di personalità rientrano — tutti — nel novero dei diritti inviolabili dell'uomo, direttamente tutelati e garantiti dall'art. 2 Cost.<sup>11</sup>; ed in ogni caso i valori dell'in-

<sup>9</sup> Sul punto AA.VV., *Il diritto all'identità personale*, Padova, 1981; DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, in *Trattato Rescigno*, Torino, 1991; ZENO ZENCOVICH, *Identità personale*, in *Digesto civ.*, Torino, 1993, IX, 302.

In giurisprudenza Pret. Roma 6 maggio 1974, in *Foro it.*, 1974, I, 1806; Pret. Torino 30 maggio 1979, in *Giust. civ.*, 1980, I, 969; Pret. Roma 2 giugno 1980 (3 ordinanze), in *Foro it.*, 1980, I, 2046; Cass. 22 giugno 1985 n. 3769, in *Foro it.*, 1985, I, 2221; Cass. 7 febbraio 1996 n. 978, in *Foro it.*, 1996, I, 1253; Corte Cost. 3 febbraio 1994 n. 13.

<sup>10</sup> FOIS, *Il cd. decalogo dei giornalisti*

e l'art. 21 Cost., in questa *Rivista*, 1985, 152; BARILE, *La libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enc. diritto*, XXIV, Milano 1974, 428 ss; NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, Padova, 1971.

<sup>11</sup> PIZZORUSSO, in AA.VV., *Il diritto all'identità personale*, Padova, 1981, 30. La identificazione dell'art. 2 Cost. come norma « aperta » risale a BARBERA, *Commentario all'art. 2 Cost.*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna 1976. Si veda anche la recente Cass. 7 febbraio 1996 n. 978, in *Foro it.*, 1996, I, 1253. *Contra* FOIS, in AA.VV., *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983, 1159.

dividuo e della persona costituiscono un aspetto caratterizzante della nostra Costituzione<sup>12</sup>.

Secondo altri autori, i diritti di personalità sono tutelati dall'art. 3 della Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza e della pari dignità, nel senso che la norma costituzionale tutela l'individuo «senza tener conto» delle diversità e delle disuguaglianze, ma anche «tenendo conto» delle specificità di ciascuno, a tutte riconoscendo pari dignità<sup>13</sup>.

Altri autori, infine, ritengono che il fondamento costituzionale dei diritti di personalità vada rinvenuto in un limite intrinseco alla libertà di manifestazione del pensiero, costituito dal rispetto della verità. Non si tratta di un limite generico, nel senso che la manifestazione del pensiero sia obbligata a tener conto e rispettare tutta la verità e/o tutte le verità; ma ne costituisce un limite relativo e specifico, nel senso che, scelta la notizia da diffondere, questa debba essere diffusa in modo veritiero<sup>14</sup>.

Non mancano, da ultimo, autori che negano che i diritti di personalità siano espressione di valori costituzionali di grado e importanza almeno pari al diritto di libertà di manifestazione del pensiero<sup>15</sup>.

Nonostante questi ondeggiamenti dottrinali, e nonostante la relativa incertezza in ordine alla dignità costituzionale dei diritti di personalità, la giurisprudenza sia civile che penale non mostra dubbi sul fatto che nel conflitto tra libertà di informazione e diritti di personalità la prevalenza accordata alla tutela dell'una piuttosto che degli altri dipende in parte dal contenuto della notizia ed in parte dal modo con cui questa è diffusa; e perciò stesso riconoscendo che i diritti di personalità debbano essere riconosciuti come espressione di un valore costituzionale di livello almeno pari a quello pacificamente riconosciuto al diritto di libertà di informazione.

## 5. IL «DIRITTO DI CRONACA».

Il diritto di cronaca costituisce una delle principali esplicazioni del diritto di libertà di informazione o di libertà di stampa, ed è pacificamente tutelato dall'art. 21 della Costituzione come una delle forme di esplicazione della libertà di manifestazione del pensiero.

<sup>12</sup> GIACOBBE, *Noterelle minime in margine ad una sentenza contestata*, in questa *Rivista*, 1985, 165.

<sup>13</sup> DE MARTINI, in AA.VV., *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983, pag. 150. *contra* FOIS, in AA.VV., *op. ult. cit.*, 164 ss.

<sup>14</sup> PACE, in AA.VV., *L'informazione cit.*, 38; DE MARTINI, *op. loc. cit.* Si veda, al riguardo, BIGLIAZZI GERI - BRECCIA - BUSNELLI - NATOLI, *Diritto civile*, Torino 1987, I, 168.

<sup>15</sup> In questo senso FOIS, *op. ult. cit.*, 172.

Non vi è dubbio che, per le ragioni più sopra indicate, l'esercizio della cronaca, e più in generale dell'attività informativa, rivesta importanza essenziale in uno stato democratico; poiché è essenziale che « la pubblica opinione sia avvertita e consapevole »<sup>16</sup>.

Ed è per queste ragioni che la Corte Costituzionale ha avuto ripetutamente occasione di affermare che l'art. 21 della Costituzione, nel tutelare direttamente la libertà di informazione, appresta anche una tutela indiretta all'interesse generale all'informazione<sup>17</sup>, ossia al cosiddetto « diritto » ad essere informati (locuzione nella quale il termine diritto è assunto in accezione non propriamente tecnica di posizione giuridica soggettiva direttamente tutelata, ma nell'accezione quasi sociologica di interesse meritevole di tutela).

Vi è qui un evidente rischio di trasformare un diritto di libertà (quale il diritto alla libera manifestazione del pensiero è da sempre concepito nell'ambito della nostra civiltà) in una vera e propria « funzione », e cioè in un potere concesso all'esclusivo, o prevalente « fine » di soddisfare e realizzare un « interesse sociale ».

Il rischio di una tale concezione « funzionale » consiste propriamente nel trasformare un diritto di libertà in un potere, ed anche in un dovere (o forse in un potere-dovere), e nella conseguente trasformazione di un diritto di libertà in una « pubblica funzione » (se non addirittura in un « servizio pubblico »)<sup>18</sup>.

Una tale conclusione comporterebbe — pressoché automaticamente — il potere dello Stato di esercitare controlli sul contenuto stesso dell'informazione diffusa, o — al limite — il potere di espropriare tutta l'attività informativa per riservarla a soggetti pubblici ovvero a concessionari dell'Autorità pubblica<sup>19</sup>.

Il rischio è perciò evidente, ed il pericolo che una concezione « funzionale » del diritto di informazione presenta per una società libera e democratica è di così rilevante gravità da esigere il più fermo diniego alla legittimità ed ammissibilità di una simile concezione.

Ciò nonostante, è indubbio che, se anche l'attività informativa deve essere, e non può che essere, considerata espressione di un diritto di libertà, i modi e le forme che essa è venuta assumendo a seguito della diffusione dei mezzi di comunicazione di massa sono tali da comportare l'oggettivo rischio che l'informazione costituisca — in effetti e nel concreto — un vero e proprio potere, in senso sociologico anche se non giuridico.

<sup>16</sup> Corte Cost. 10 luglio 1974 n. 225.

<sup>17</sup> Corte Cost. 15 giugno 1972 n. 105; Corte Cost. 30 maggio 1974 n. 94.

<sup>18</sup> Sul punto, che meriterebbe un ap-

profondimento impossibile in questa sede, si veda FOIS, *Il decalogo*, cit.

<sup>19</sup> FOIS, in AA.VV., *L'informazione*, cit., 164.

Tanto più che proprio l'esistenza e la grande rilevanza attuale dei mezzi di comunicazione di massa ha finito per consegnare il diritto di libertà di manifestazione del pensiero ad una categoria — in un qualche modo privilegiata — dei cittadini (i giornalisti e gli operatori dell'informazione in genere) che finiscono per apparire gli unici depositari di un diritto costituzionale.

Gli stessi addetti all'attività informativa (i giornalisti, in primo luogo) tendono più o meno consapevolmente a comportarsi come detentori di un potere, e ne rivendicano i conseguenti privilegi, pronti come sono ad invocare la libertà di stampa, non solo — come è giusto — nei confronti dei pubblici poteri, ma anche in ogni occasione in cui una voce si levi a difesa e a tutela dei diritti di personalità del singolo individuo che risultino o appaiano lesi dall'esercizio del diritto di stampa<sup>20</sup>.

È per questa ragione — sociologica prima che giuridica — che la tutela e la difesa dei diritti di personalità del singolo ha assunto, nella società della comunicazione globale, una importanza essenziale quale limite e condizionamento di un potere che, se esercitato senza controllo, rischia di trasformarsi da strumento di libertà in un momento di oppressione.

## 6. LA CRONACA GIUDIZIARIA.

Questi principi e queste considerazioni sono certamente validi anche e soprattutto per quanto concerne la cronaca giudiziaria.

Il processo, ed il processo penale in particolare, ha sempre costituito — e non solo nelle società democratiche — un momento topico della verifica e del controllo pubblico, sia individuale che collettivo, sui comportamenti degli altri componenti della società, e dei potenti in particolar modo.

Dunque, l'informazione della pubblica opinione sull'esistenza, il decorso e l'esito dei processi penali è certamente un bene da tutelare, tanto più quando l'indagato o l'imputato sia una persona nota, o che abbia rivestito o rivesta funzioni pubbliche.

Ma anche riguardo alla cronaca giudiziaria, il controllo del corretto esercizio del diritto di informazione, se si vuole impedire — come appare indispensabile — che i pubblici poteri possano esercitare una qualche censura sul contenuto delle informazioni diffuse, non può che esplicarsi attraverso il pieno riconoscimento e la efficace tutela dei diritti di personalità degli individui che sono « oggetto » dell'informazione.

---

<sup>20</sup> Sul punto, tra i tanti, si veda FIGONE, *Segreto istruttorio, indiscrezioni di stampa e provvedimenti inibitori*, in questa Rivista, 1986, 669.

Il meccanismo di dialettica degli opposti che la valorizzazione e la tutela dei diritti di personalità dei singoli innesca nei confronti del « potere » degli operatori dell'informazione costituisce infatti la miglior garanzia della correttezza dell'uso del diritto di stampa, del quale quegli operatori sono pressoché gli unici detentori.

## 7. CRONACA E DIRITTI DI PERSONALITÀ.

Nella giurisprudenza, sia civile che penale, è del tutto pacifico che i diritti di personalità del singolo possono legittimamente esser violati, nell'esercizio del diritto di cronaca, soltanto se sussistono determinate e specifiche condizioni; in mancanza di queste, ogni lesione di tali diritti deve ritenersi illegittima ed illecita.

Queste condizioni consistono, secondo le affermazioni ormai tradizionali della giurisprudenza, nella rilevanza sociale della notizia, nella forma civile dell'esposizione, e nella verità dei fatti narrati<sup>21</sup>.

La prima delle tre condizioni indicate si verifica quando il contenuto della notizia o il soggetto cui essa si riferisce riguardino fatti, comportamenti o persone che, per la loro natura o per il ruolo che assolvono, comportano un interesse generale alla conoscenza ed all'informazione<sup>22</sup>.

La seconda condizione (forma civile dell'esposizione dei fatti) si realizza quando le modalità di narrazione non siano eccedenti rispetto allo scopo informativo, tale narrazione sia « improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso sia rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto la più riprovevole delle persone »<sup>23</sup>, ed infine quando la narrazione « sia improntata a leale chiarezza »<sup>24</sup>.

<sup>21</sup> Com'è noto, la più compiuta formulazione delle condizioni, in presenza delle quali, la notizia diffusa dalla stampa è legittima anche se lesiva dei diritti di personalità di qualcuno, è rinvenibile in Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259, in questa *Rivista*, 1985, 143. Si tratta però di affermazioni consolidate nella giurisprudenza della Cassazione, come nota **MOROZZO DELLA ROCCA nella nota di commento (ivi pagg. 166 ss)**. Si vedano anche Cass. SS.UU. Pen. 30 giugno 1984, Ansaloni, in *Giur. it.*, 1985, II, 148; Cass. 7 febbraio 1996 n. 982, in *Foro it.*, 1996, I, 1252.

<sup>22</sup> La Cassazione spesso, per la verità identifica la condizione con il termine « utili-

tà sociale »: v. Cass. 8 ottobre 1984 n. 5259 cit. Tuttavia nella giurisprudenza della stessa Cassazione numerose sentenze sottolineano che la condizione consiste essenzialmente nella sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, ossia nella « rilevanza sociale » della notizia: Cass. 6 agosto 1992 n. 9348; Cass. 29 agosto 1990 n. 8963. Questa seconda impostazione sembra di gran lunga preferibile, per le ragioni esposte da **FOIS, Il cd. decalogo, cit. pagg. 156-158**.

<sup>23</sup> Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259 cit.; Trib. Varese 30 settembre 1986, in questa *Rivista*, 1987, 225; Appello Milano 24 novembre 1989, in questa *Rivista*, 1990, 487.

<sup>24</sup> Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259 cit.

La verifica della ricorrenza del terzo requisito (verità della notizia) presenta non pochi problemi, poiché la verità oggettiva si presenta troppo spesso come una irraggiungibile chimera, ed è dunque oggettivamente difficile stabilire se e quando una notizia debba ritenersi « vera ».

Secondo la giurisprudenza, una notizia potenzialmente lesiva dei diritti di personalità di un individuo deve, per poter essere legittimamente diffusa, essere oggettivamente vera<sup>25</sup>, o quanto meno esser ritenuta in buona fede e fondatamente vera dal giornalista<sup>26</sup>. La verità della notizia può anche essere puramente putativa, ma la legittimità della sua diffusione dipende essenzialmente dalla diligenza con la quale il giornalista si sia adoperato nella verifica dei fatti e delle fonti da cui egli stesso ha appreso la notizia<sup>27</sup>.

Dunque, per rispettare l'obbligo di verità, il giornalista deve esaminare, controllare e verificare i fatti narrati con la dovuta diligenza, tenendo presente che il personale soggettivo convincimento della verità di quanto esposto non è sufficiente — in mancanza di adeguata verifica delle fonti — a legittimare il comportamento del giornalista<sup>28</sup>; e tenendo presente che non esistono fonti privilegiate, dotate di per sé del crisma della credibilità<sup>29</sup>.

Va anche sottolineato che la giurisprudenza prevalente ritiene che le notizie apprese in modo illecito, o *contra legem* non possono lecitamente essere diffuse, sicché il giornalista che lo abbia fatto è tenuto risponderne, anche in sede penale<sup>30</sup>.

### 8. I DOVERI IMPOSTI DALLA LEGGE PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI.

Raramente, e solo incidentalmente, la giurisprudenza richiama la disposizione contenuta nell'art. 2 della Legge Professionale dei Giornalisti 3.2.1963 n. 69<sup>31</sup>.

In forza di tale norma la libertà di informazione del giornalista è « limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui », costituendo obbligo « inderogabile » del giornalista « il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservando sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede ».

<sup>25</sup> Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259 cit.

<sup>26</sup> Cass. SS.UU. Pen. 30 giugno 1984, Ansaloni, in *Giur. it.*, 1985, II, 148; **CORRIAS, Esercizio putativo del diritto di cronaca e fonti di informazione**, in questa *Rivista*, 1985, 173.

<sup>27</sup> Cass. Pen. 24 settembre 1982, Petra, in *Giust. pen.*, 1983, II, 436; Cass. SS.UU. Pen. 30 giugno 1984 Ansaloni cit.

<sup>28</sup> Trib. Roma 16 luglio 1991, in questa *Rivista*, 1992, 80; Trib. Roma 6 aprile 1988, in questa *Rivista*, 1988, 837.

<sup>29</sup> Trib. Milano 8 giugno 1987, in questa *Rivista*, 1987, 996; Trib. Napoli 11 ottobre 1989, in questa *Rivista*, 1990, 987; **LODATO, Inchieste giornalistiche e tutela dell'onore**, in questa *Rivista*, 1992, 484.

<sup>30</sup> Cass. SS.UU. Pen. 30 giugno 1984 Ansaloni cit.

<sup>31</sup> Trib. Varese 30 settembre 1986, in questa *Rivista*, 1987, 226; Trib. Roma 6 aprile 1988, in questa *Rivista*, 1988, 837; Cass. Pen. 7 giugno 1985, Gallo, in questa *Rivista*, 1986, 475.

Si tratta, come è evidente, di una norma di tipo deontologico, volta a disciplinare l'attività professionale del giornalista, piuttosto che il contenuto ed i limiti dell'informazione diffusa.

E tuttavia, la considerazione che tale norma è contenuta in una legge dello Stato, e che essa contiene precise prescrizioni in ordine alla diligenza professionale dovuta, conducono a ritenere che il contenuto di tale norma dovrebbe essere preso in più stretta considerazione in relazione alla esatta identificazione della diligenza professionale dovuta, che pure secondo la giurisprudenza costituisce uno dei passaggi fondamentali per riconoscere la liceità della diffusione di notizie lesive di diritti di personalità di terzi.

## 9. CRONACA GIUDIZIARIA E PRESUNZIONE DI INNOCENZA.

I principi e le regole fin qui indicati, applicabili in via generale nel caso di diffusione di notizie e informazioni potenzialmente lesive dei diritti di personalità di terzi, sono applicabili — e sono di fatto applicati — anche con riguardo alla cronaca giudiziaria.

Anzi, la giurisprudenza richiede, in relazione alla cronaca giudiziaria, una « particolare cautela, prudenza ed equilibrio », osservando che la pendenza di un processo penale è « spesso di per sé lesiva della reputazione dei soggetti interessati (e non di rado in contrasto con le risultanze definitive processuali) »<sup>32</sup>.

Il principio della presunzione di innocenza, solennemente sancito dall'art. 27 della Costituzione, è espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza come « una conquista essenziale della libertà individuale e del vivere civile »<sup>33</sup>. D'altra parte, il principio è riconosciuto ed affermato da una serie impressionante di norme internazionali, tutte efficaci anche in Italia in virtù di espressi riconoscimenti<sup>34</sup>.

Tuttavia, sempre secondo la giurisprudenza, l'interesse pubblico alla conoscenza immediata dei fatti di grande rilievo sociale, attinenti al titolo del reato contestato ovvero alla qualità ed al ruolo eventualmente pubblico rivestito dall'imputato, è preminente rispetto al principio che ognuno deve essere considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia provata in giudizio<sup>35</sup>.

<sup>32</sup> Trib. Roma 5 febbraio 1991, in questa *Rivista*, 1992, 461; v. anche Trib. Genova 24 ottobre 1986, in questa *Rivista*, 1987, 240.

<sup>33</sup> Trib. Roma 17 aprile 1987, in questa *Rivista*, 1987, 989; Trib. Roma 6 aprile 1988, in questa *Rivista*, 1988, 840.

<sup>34</sup> Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale della Nazioni Unite il 10 dicembre 1948,

art. 11.1; Patto Internazionale sui diritti civili e politici sottoscritto a New York il 19 dicembre 1966, ratificato con L. 25 ottobre 1977 n. 881, art. 14.2; Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con L. 4 agosto 1955 n. 848, art. 6.

<sup>35</sup> Trib. Roma 6 aprile 1988 cit.; Trib. Roma 17 aprile 1987, in questa *Rivista*, 1987, 992.

Del resto, la prevalenza dell'interesse della collettività a conoscere le modalità di amministrazione della giustizia penale rispetto alla tutela dei diritti della personalità delle persone coinvolte in un processo è stata ripetutamente affermata dalla giurisprudenza in relazione alla diffusione, nel corso di un programma televisivo di un certo successo (Un giorno in Pretura), di riprese televisive pressoché integrali di procedimenti penali, aventi ad oggetto reati di vario tipo<sup>36</sup>.

Secondo la giurisprudenza, l'unico limite alla legittimità della diffusione delle riprese televisive è costituito dall'assenso delle «parti» del processo (e dunque del Pubblico Ministero e del solo imputato) e dall'esistenza di un'ordinanza autorizzativa del Presidente del Collegio giudicante. Nella ricorrenza di tali presupposti la ripresa televisiva e la successiva diffusione dell'udienza penale devono considerarsi pienamente leciti perché espressione del diritto di cronaca, e dell'interesse pubblico alla conoscenza del processo penale<sup>37</sup>.

È ben vero che l'imputato, opponendosi, può impedire la ripresa televisiva dell'udienza (e dunque anche la successiva diffusione), ma questa giurisprudenza non tiene in nessuna considerazione i diritti e gli interessi di tutte le altre persone che sono normalmente coinvolte in un processo (parti offese del reato, testimoni, familiari dell'imputato, ecc.)<sup>38</sup>.

## 10. CRONACA GIUDIZIARIA ED OBBLIGHI DEL GIORNALISTA.

Tuttavia, proprio in considerazione della qualità di diritto fondamentale riconosciuto al principio di presunzione di innocenza, la giurisprudenza richiede — in relazione alla cronaca giudiziaria — un maggior rigore nella valutazione del comportamento del giornalista, soprattutto in ordine al requisito della verità della notizia diffusa.

Diffondere o pubblicare notizie relative ad un procedimento o ad una istruttoria penale è dunque legittimo soltanto ove le notizie diffuse siano oggettivamente vere, o siano anche soltanto soggettivamente vere, ma verosimili per la fonte da cui provengono e per la serietà delle verifiche effettuate<sup>39</sup>.

<sup>36</sup> Trib. Roma 5 luglio 1989, in questa *Rivista*, 1990, 138. ZENO ZENCOVICH, *Ripresa televisiva dell'udienza penale e tutela della personalità*, in questa *Rivista*, 1985, 983; PECORELLA, *Il fotografo nell'aula giudiziaria penale, il diritto di cronaca giudiziaria e il diritto alla riservatezza*, in *Giust. pen.*, 1980, III, 178.

<sup>37</sup> Trib. Roma 20 settembre 1993, in questa *Rivista*, 1994, 331; Trib. Roma 6

febbraio 1993, in questa *Rivista*, 1993, 961; Trib. Torino 22 settembre 1988, in questa *Rivista*, 1989, 485.

<sup>38</sup> Sul punto si veda RICCIUTO, *Giustizia penale e spettacoli televisivi*, in questa *Rivista*, 1993, 968.

<sup>39</sup> Cass. 14 febbraio 1984 n. 1138; Cass. SS.UU. Pen., 26 marzo 1983, Dotti, in *Giust. pen.*, 1983, II, 627.

L'attività di verifica delle fonti di informazione deve essere svolta in modo diligente ed approfondito, «in modo da vincere ogni dubbio od incertezza»<sup>40</sup>.

È pertanto in linea di principio escluso, e considerato illegittimo (anche se la cronaca giudiziaria italiana degli ultimi tre anni è densa di episodi, anche clamorosi, che vanno in segno opposto), pubblicare una notizia quando questa sia basata su «voci ed illazioni raccolte negli ambienti giudiziari ... anticipando in parte il contenuto dei provvedimenti giudiziari non ancora emessi»<sup>41</sup> o non ancora noti neppure all'indagato, come assai spesso accade.

Tutta la giurisprudenza sottolinea particolarmente — in relazione alla cronaca giudiziaria — l'importanza della diligenza e della correttezza del giornalista nell'attività di verifica delle fonti notiziali<sup>42</sup>. Diligenza e correttezza che implicano da un lato una scrupolosa attività di ricerca dei riscontri, che non può esser pretermessa neppure per l'esigenza di speditezza del servizio di informazione<sup>43</sup>; dall'altro la necessaria completezza della notizia diffusa, precisandosi che gli obblighi del giornalista non sono rispettati «quando pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche soltanto colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente collegabili ai primi da mutarne completamente il significato», poiché una verità incompleta «è più pericolosa della esposizione di singoli fatti falsi»<sup>44</sup>.

Si può aggiungere che la sottolineatura della doverosa correttezza del giornalista sembra implicare il riconoscimento di un principio generale in ordine alla cronaca giudiziaria: «la verità dei fatti descritti non deve subire manipolazioni per effetto di aggiunte e/o tagli finalizzati ad influenzare la pubblica opinione con le valutazioni che sui fatti medesimi il giornalista possa aver formulato»<sup>45</sup>.

In altre sentenze si sottolinea come, proprio nel rispetto della presunzione di innocenza di cui all'art. 27 della Costituzione, il giornalista, nel riferire fatti relativi a procedimenti penali in corso, è tenuto a presentare i fatti in modo problematico, o quantomeno in modo tale da avvertire il lettore che i fatti sono ancora in corso di accertamento e la colpevolezza dell'imputato non è ancora acquisita (e lo sarà soltanto con la sentenza)<sup>46</sup>.

<sup>40</sup> Trib. Roma 17 aprile 1987, in questa *Rivista*, 1987, 992; Cass. 12 ottobre 1989, Oliva, in questa *Rivista*, 1991, 121; Cass. 2 aprile 1987, Letta, in questa *Rivista*, 1988, 159; Trib. Milano 11 gennaio 1991, in questa *Rivista*, 1991, 606.

<sup>41</sup> Trib. Roma 5 febbraio 1991, cit.

<sup>42</sup> Trib. Milano 11 gennaio 1991, in questa *Rivista*, 1991, 466, con nota di RICCIUTO, *Sui limiti della cronaca giudiziaria*; Trib. Roma 5 novembre 1991, in questa *Rivista*, 1992, 480 con nota di LODATO, *In-*

*chieste giornalistiche e tutela dell'onere*.

<sup>43</sup> Cass. 31 maggio 1966 n. 1446; Trib. Roma 16 luglio 1991, in questa *Rivista*, 1992, 81.

<sup>44</sup> Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259, cit.

<sup>45</sup> LODATO, *Inchieste giornalistiche e tutela dell'onere*, in questa *Rivista*, 1992, 489.

<sup>46</sup> Cass. 27 giugno 1984, Nenci, in *Riv. pen.*, 1985, 494; Trib. Genova 24 ottobre 1986, in questa *Rivista*, 1987, 239; Trib. Roma 14 dicembre 1985, in questa *Rivista*, 1986, 518.

## 11. INADEGUATEZZA DELLA TUTELA DEI DIRITTI DI PERSONALITÀ.

Come si vede, il sistema sembra avere una sua completezza e nello scorrere la giurisprudenza si ha la sensazione di una tutela sufficientemente duttile e adeguata dei diritti di personalità dell'indagato e dell'imputato.

Disgraziatamente, come si osservava all'inizio, i tempi del processo penale e quelli della stampa di informazione non coincidono affatto<sup>47</sup>, sicché mentre la notizia dell'apertura di un procedimento penale viene subito diffusa da tutti i mezzi di informazione, al contrario la sentenza di condanna o di assoluzione non interverrà che dopo molti anni.

Ma nel frattempo il soggetto coinvolto nel procedimento penale avrà già subito una definitiva condanna sulle pagine dei quotidiani, e nessun risarcimento del danno potrà restituirgli l'integrità personale ormai perduta.

Ci si può allora chiedere se una forma, indiretta ma forse più efficace, di tutela per la personalità dell'indagato e dell'imputato non possa essere rinvenuta nelle norme sul segreto istruttorio contenute nel nuovo Codice di Procedura Penale, promulgato nel 1988.

## 12. IL SEGRETO ISTRUTTORIO PENALE - IL SEGRETO «INTERNO».

Gli artt. 114 primo comma e 329 primo comma c.p.p. prescrivono che gli atti di indagine compiuti dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria sono coperti dal segreto e non sono pubblicabili, sino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza legale.

L'obbligo del segreto e il divieto di pubblicazione sono entrambi assoluti, e cioè vincolano tutti i soggetti del processo, nonché tutti i soggetti a questi estranei, ivi compresi — naturalmente — i giornalisti<sup>48</sup>.

L'oggetto del segreto (atti ed indagini) e la durata del divieto di pubblicazione (sino al permanere della segretezza interna nei confronti dell'imputato) evidenziano lo scopo e l'interesse al quale le norme sono preordinate: la tutela dell'attività investigativa e delle esigenze di indagine<sup>49</sup>.

Questa circostanza chiarisce di per sé che le norme sul segreto istruttorio non sono, né possono esser volte a tutelare i diritti di personalità delle persone coinvolte in un processo penale<sup>50</sup>.

<sup>47</sup> Si vedano, sul punto, le perspicue osservazioni di GIOSTRA, *I limiti alla cronaca giudiziaria nel nuovo codice di procedura penale*, in questa Rivista, 1990, 365.

<sup>48</sup> GIOSTRA, *op. cit.*, 378, n. 20.

<sup>49</sup> Affermazione pacifica in dottrina.

Si veda LODATO, *Pubblicazione di atti di un procedimento penale e bene giuridico tutelato*, in questa Rivista, 1992, 58.

<sup>50</sup> Trib. Milano 8 aprile 1991, in questa Rivista, 1992, 56.

Ma non basta. Il segreto identificato in queste norme (c.d. segreto interno) concerne tuttavia, ed esclusivamente, gli atti di indagine del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria. Con la conseguenza che non rientrano fra gli atti coperti da tale segreto tutti gli atti del Giudice delle Indagini Preliminari<sup>51</sup>: ad esempio non sono segrete le notizie concernenti un provvedimento del G.I.P. che dispone la custodia cautelare, la notizia dell'interrogatorio dell'imputato, la notizia dell'autorizzazione all'accompagnamento coattivo.

Non sono neppure segreti gli atti del Pubblico Ministero che non possano essere identificati come veri e propri atti di indagine<sup>52</sup>: ad esempio la richiesta di un sequestro cautelare, non accolta dal G.I.P.; la richiesta di autorizzazione a disporre l'accompagnamento coattivo; l'iscrizione di una persona nel registro delle persone indagate; l'invio dell'informazione di garanzia.

Ora, ciascuno di questi atti non coperti da segreto istruttorio è da solo sufficiente — se il loro contenuto è appreso da un giornalista, e subito divulgato sulla stampa — a ledere i diritti di personalità dell'indagato; e la sola notizia dell'esistenza di tali atti comporta il diffondersi nell'opinione pubblica della « certezza » della colpevolezza dell'indagato.

### 13. IL POTERE DI « SEGRETAZIONE » E DI « DESEGRETAZIONE ».

Un diverso tipo di segreto è previsto dall'art. 329 secondo e terzo comma c.p.

In virtù di tale norma il Pubblico Ministero ha il potere, che può esercitare con assoluta discrezionalità e totale insindacabilità, di vietare la pubblicazione di atti che non sono più coperti dal segreto interno, ovvero di consentire la pubblicabilità di atti ancora coperti da tale segreto.

A parte ogni considerazione circa l'ampiezza dei poteri e della discrezionalità che spettano al Pubblico Ministero, e che consentono a quella che è (formalmente) una parte del giudizio di « far filtrare » notizie e informazioni in ordine alle indagini in corso, in tal modo condizionando più o meno direttamente l'opinione pubblica<sup>53</sup>, è da rilevare che anche questo potere di « segretezza » o di « desegretezza » ha un'unica e precisa finalità individuata dalla legge: la tutela delle indagini in corso<sup>54</sup>.

La finalità delle norme che istituiscono il segreto interno, o che concedono il potere di segretezza o desegretezza al P.M., nonché l'ambito oggettivo degli atti coperti da segreto e dal divieto

<sup>51</sup> GIOSTRA, *op. cit.*, 379.

<sup>52</sup> GIOSTRA, *op. loc. cit.*

<sup>53</sup> GIOSTRA, *op. cit.*, 386, 387.

<sup>54</sup> GIOSTRA, *op. cit.*, 385.

di pubblicazione, conducono ad escludere che, nel prevedere queste norme sul segreto, il legislatore abbia minimamente tenuto presente ogni esigenza di tutela della personalità dell'indagato.

Si deve perciò concludere che le norme sul segreto nel processo penale non apprestano nessun utile strumento a difesa dei diritti di personalità dell'indagato.

Anzi, l'apposizione di un « apparente » segreto finisce per ritorcersi in danno dello sciagurato che sia toccato, anche se innocente, da una istruttoria penale: le notizie in ordine ad un procedimento penale, che hanno l'apparenza di emergere « squarciando il velo di un segreto », risultano ancora più credibili e attendibili di una notizia « ufficiale », con la conseguenza che l'opinione pubblica è indotta a ritenere l'indagato « certamente » colpevole.

È proprio per queste ragioni che, negli ultimi anni, si è reiteratamente riaperto in sede politica e nella pubblica opinione un serrato dibattito sull'opportunità di modificare in senso restrittivo le norme sul segreto istruttorio. Un dibattito aspro, ma sterile: quasi tutte le parti in causa risultavano visibilmente difendere interessi di parte (i politici, il proprio interesse a preservare la propria immagine pesantemente offuscata dalle inchieste giudiziarie in corso; i giornalisti, la propria libertà di stampa e — spesso anche troppo visibilmente — la possibilità di utilizzare le inchieste giudiziarie per « attaccare » gli avversari del proprio editore, o della parte politica di questi); con la conseguenza che le contrapposizioni non sono mai riuscite a superare la fase dell'antagonismo più duro ed a pervenire ad un dialogo costruttivo.

#### 14. IL SEGRETO « ESTERNO ».

Un ulteriore tipo di segreto (c.d. segreto esterno) è poi istituito dall'art. 114 secondo e terzo comma c.p.p.

In virtù di tali norme è vietata la pubblicazione di tutti gli atti non più coperti dal segreto (interno) fino a che non siano concluse le indagini preliminari, e degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento sino alla sentenza di primo grado.

Nella relazione ministeriale al codice si legge che, poiché secondo il nuovo sistema processuale « gli atti delle indagini preliminari che sono inseriti nel fascicolo del P.M. devono essere conosciuti dal Giudice del Dibattimento solo attraverso le contestazioni dibattimentali », ove « se ne consentisse la pubblicazione prima di questo momento, si determinerebbe una distorsione della regola processuale ed una anticipata e non corretta formazione del convincimento del Giudice ».

Il divieto di pubblicazione, sancito da tali norme, concerne gli atti di indagine preliminare compiuti dal P.M. e dalla Polizia Giudiziaria (dopo che l'imputato ne possa avere conoscenza), nonché

gli atti del fascicolo per il dibattimento e quelli del fascicolo del Pubblico Ministero (fra i quali atti che all'origine non erano segreti, ed erano dunque pubblicabili).

Tale divieto di pubblicazione costituisce una esplicita compressione del diritto di cronaca, poiché condiziona e limita l'informazione su un processo in corso<sup>55</sup>.

Va tuttavia tenuto presente che, secondo la prevalente opinione, il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114, 2° e 3° comma c.p.p. concerne gli atti veri e propri e non il loro contenuto<sup>56</sup>. Pertanto, il concreto e complessivo contenuto di un atto coperto da divieto di pubblicazione è ciò nonostante sicuramente pubblicabile.

La finalità cui è preordinato questo divieto di pubblicazione è chiaramente esplicitata nella relazione al codice nella tutela del libero convincimento del Giudice<sup>57</sup>. Secondo la giurisprudenza è da escludere che il divieto di pubblicazione degli atti tenda a tutelare, anche soltanto indirettamente, i diritti di personalità dei soggetti coinvolti nel procedimento penale, né che tale divieto costituisca espressione del principio di presunzione di innocenza<sup>58</sup>.

È pertanto da escludere che anche questo ulteriore tipo di « segreto » appresti utili strumenti di tutela dei diritti di personalità dell'individuo coinvolto in un procedimento penale.

## 15. LE SANZIONI A TUTELA DEL SEGRETO ISTRUTTORIO.

La violazione delle norme che impongono il segreto interno o il segreto esterno (più correttamente, divieto di pubblicazione di atti) costituisce, tuttavia, un reato contravvenzionale ai sensi dell'art. 684 c.p.; e, laddove sia compiuto da un giudice o da un funzionario di cancelleria, comporta anche il reato di cui all'art. 326 c.p. (violazione del segreto d'ufficio).

Le notizie apprese in violazione del labile « segreto » istituito con gli artt. 114 e 329 c.p.p. dovrebbero perciò costituire notizie apprese « illegittimamente »; ed in quanto tali, la loro pubblicazione dovrebbe in ogni caso considerarsi illegittima<sup>59</sup>.

<sup>55</sup> LODATO, *op. cit.*, 62; MANTOVANI, *I limiti della libertà di manifestazione del pensiero in materia di fatti criminosi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1966, 661. Secondo Corte Cost. 10 marzo 1966 n. 18 tale compressione è legittima; v. anche Corte cost., 10 febbraio 1981 n. 16.

<sup>56</sup> LODATO, *Prime (dis)applicazioni del divieto di rivelazione degli atti processuali penali*, in questa *Rivista*, 1994, 536; NAPPI, *Guida al nuovo codice di procedura penale*, Milano, 1989, 29.

<sup>57</sup> GIOSTRA, *op. cit.*, 400; vedi anche, nel vigore del Codice precedente, PISAPIA, *Il segreto istruttorio nel processo penale*, Milano, 1960, 145.

<sup>58</sup> Trib. Milano 8 aprile 1991, in questa *Rivista*, 1992, 56; Cass. 18 dicembre 1980, Faustini, in *Giust. pen.*, 1982, II, 139.

<sup>59</sup> Trib. Genova 24 ottobre 1986, in questa *Rivista*, 1987, 239. *Contra* Pret. Roma 18 luglio 1986, in questa *Rivista*, 1987, 659.

Peraltro, ed in perfetta sintonia con le finalità delle norme indicate dal legislatore, la giurisprudenza ha più volte affermato che le norme di legge che istituiscono il segreto istruttorio (sia interno che esterno) mirano a tutelare non già l'interesse delle persone coinvolte nel processo, ma esclusivamente l'interesse pubblico connesso alla tutela delle indagini ed al principio del libero convincimento del Giudice<sup>60</sup>.

Sicché neppure la violazione del cosiddetto «segreto» istruttorio protegge effettivamente la persona «oggetto» di una notizia concernente l'esistenza ed il contenuto di un processo penale.

#### 16. CONCLUSIONI SULLA RILEVANZA DEL SEGRETO ISTRUTTORIO.

Questo rapido excursus sulla disciplina positiva attuale del segreto istruttorio conduce perciò alla sicura conclusione che le norme che istituiscono tale segreto, per l'ambito di operatività che esse hanno, per le finalità cui sono preordinate e per il bene giuridico che esse mirano a tutelare, non possono costituire a nessun livello una garanzia di tutela e di difesa dei diritti di personalità delle persone coinvolte nel procedimento penale.

#### 17. LA DEONTOLOGIA DEL GIORNALISTA.

Il testuale contenuto dell'art. 2 della Legge Professionale dei Giornalisti (3 febbraio 1963 n. 69), contenente il richiamo all'osservanza delle norme di legge a tutela della personalità altrui e del rispetto della verità sostanziale dei fatti, nonché dei doveri imposti dalla lealtà e della buona fede, induce a chiedersi se una tutela dei diritti di personalità delle persone coinvolte in un procedimento penale possa individuarsi nelle norme deontologiche che presiedono l'attività giornalistica.

L'identificazione dell'ambito e del contenuto della deontologia professionale del giornalista<sup>61</sup> pone il problema tradizionale, tipico della disciplina deontologica degli ordini professionali, della individuazione di un corpo di regole certe e chiare che identifichino connotati e contenuto dei doveri deontologici.

Nel caso dei giornalisti, l'individuazione delle fonti degli obblighi deontologici è, in assenza di testi normativi o consuetudinari, particolarmente ardua.

<sup>60</sup> LODATO, *Pubblicazione di atti di un procedimento penale*, cit., con ampi richiami di giurisprudenza.

<sup>61</sup> Su questa tema si veda la ricerca *La deontologia professionale del giornalista*,

realizzata a cura del Centro Calamandrei, e pubblicata su questa *Rivista*, 1986, 613. Si veda anche BONESCHI, *La deontologia professionale del giornalista*, in questa *Rivista*, 1989, 373.

Questa lacuna non è mai stata oggetto di una appena attenta riflessione. È ben vero che fin dal 1957 il Consiglio della Federazione nazionale della Stampa (Sindacato dei Giornalisti) ha approvato alcuni « Principi di etica professionale per la disciplina della stampa »; il testo è tuttavia estremamente sintetico e — in relazione al problema che ci interessa — prevede soltanto un generico obbligo di osservare « le esigenze della verità, l'imparziale interpretazione dei fatti e la fedele divulgazione delle notizie », nonché « il rispetto della personalità, sia pubblica che privata, del singolo ». Troppo poco per costituire anche solo la base di una disciplina.

La legge professionale del 1963, istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti, non contiene alcuna disposizione in ordine ai doveri deontologici, a parte quelle contenute nell'art. 2 sopra ricordate.

È soltanto di recente, a partire dalla metà degli anni '80, che il problema dell'identificazione dei doveri deontologici sembra richiamare una certa attenzione, essenzialmente a seguito di furibonde polemiche sulla pratica, purtroppo usuale nella stampa italiana, di evidenziare nella pubblicazione le notizie strumentalmente « utili » alla linea politica del singolo giornale. Ma i risultati di tale apparente attenzione sono stati fino ad ora del tutto deludenti.

Nel 1984 i giornalisti del Piemonte e della Valle d'Aosta promulgarono una raccolta di « Norme sul comportamento professionale »; nel 1987 il comitato di redazione del « Sole 24 ore » sottoscrive un « Codice di autodisciplina dei giornalisti »; nel 1990 si ha la « Carta dei diritti e dei doveri del giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico » (la RAI), il « Patto sui diritti e doveri dei giornalisti de « La Repubblica »; e nel 1991 il « Manuale di stile » predisposto dal Direttore de « L'indipendente ». Documenti tutti « di parte », nessuno dei quali risulta abbia mai avuto altra funzione se non quella di consentire al giornale che li ha elaborati di rivendicare per sé una peculiare (e sospetta) « imparzialità »<sup>62</sup>.

Tuttavia, non si può negare che tutte queste iniziative siano sintomatiche di una certa attenzione verso la necessità della codificazione dei doveri deontologici dei giornalisti. E la conferma esplicita viene dalla circostanza che l'Ordine dei giornalisti e la Federazione della Stampa hanno congiuntamente approvato nel 1993 un codice deontologico denominato « Carta dei doveri del giornalista ».

In tale documento sono affermati, fra gli altri, i seguenti principi:

— obbligo del rispetto e della salvaguardia della dignità della persona umana e del diritto di ogni individuo di formarsi da solo il proprio convincimento:

— obbligo di verificare preventivamente l'attendibilità, l'origine e la correttezza di quanto viene diffuso:

<sup>62</sup> Le Carte deontologiche citate nel testo sono pubblicate da VIALI-FAUSTINI, *La*

*professione di giornalista ed il suo ordinamento*, Roma, 1992.

— obbligo per « tutti gli organi di informazione, come fa sistematicamente, a quanto risulta, solo il quotidiano « L'Arena » di Verona, di precisare puntualmente, in caso di notizie di procedimenti giudiziari, la presunzione di innocenza ».

La « Carta dei doveri », tuttavia, nasce sotto il crisma di una scarsa efficacia genetica: non solo si tratta dell'elaborazione unilaterale da parte dei giornalisti, ma i principi deontologici in essa dettati, discutibili nella loro formulazione letterale<sup>63</sup> risultano poi privi di specifica sanzione.

Il controllo del rispetto delle regole deontologiche continua ad essere demandato all'Ordine dei giornalisti, il quale non può che (anzi, deve) applicare le enunciazioni sintetiche e generiche contenute nell'art. 2 della Legge Professionale.

Un tentativo di pervenire all'elaborazione di un codice deontologico frutto della collaborazione dei giornalisti, degli editori e dei fruitori dell'informazione è stato compiuto in questi ultimi anni dalla Fondazione Piero Calamandrei di Roma. È stata proposta l'istituzione di un Giurì per la lealtà dell'informazione, al quale aderissero tutte le componenti coinvolte nell'attività informativa (stampa, radio e televisione), nonché rappresentanti dei lettori e dei consumatori dell'informazione, con il compito di redigere un codice deontologico, e di istituire un collegio arbitrale, liberamente accedibile dal singolo, per la risoluzione delle controversie tra editori, giornalisti e cittadini in ordine alla lealtà e correttezza di informazione diffusa o pubblicata.

Il vantaggio di una decisione di un Collegio arbitrale sarebbe essenzialmente costituito dalla estrema tempestività della stessa decisione, la cui pubblicazione (entro pochi giorni dalla pubblicazione della notizia lesiva) potrebbe tendenzialmente eliminare o annullare i danni prodotti da questa<sup>64</sup>.

Giornalisti ed editori non hanno ritenuto di aderire alla proposta così formulata. I giornalisti, per conto loro, e in via unilaterale, hanno istituito il 22.5.1995 una Commissione per la correttezza dell'informazione, che dovrebbe nella sua attività riferirsi alla « Carta dei doveri » approvata dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti e dalla Federazione della Stampa nel 1993.

L'unilateralità dell'iniziativa, l'estraneità alla stessa degli editori, ed il fatto che il Giurì appaia chiaramente costituire un'e-

<sup>63</sup> Basterà ricordare che, in ordine alla presunzione di innocenza, la « carta dei doveri » del 1993 afferma testualmente che « tutti gli organi di informazione "dovrebbero" ... precisare puntualmente la presunzione di innocenza ».

<sup>64</sup> Sulle proposte del Centro Calamandrei si vedano i contributi di BONESCHI, BO-

VIO, BORRELLI, DANOVÌ, FOSSATI, ABRUZZO, CERRATO, SANTERINI, in questa *Rivista*, 1990, 1 ss.; e ancora BOVIO, MANNA, LIPARI, TESTA, FUSI, FLORIDA, GESSA, in questa *Rivista*, 1991.

spressione dei soli giornalisti lascia facilmente prevedere che i cittadini (siano essi « consumatori » dell'informazione, o « oggetto » di notizie pubblicate o diffuse) non potranno riconoscere nel Giurì l'autorità, anche soltanto morale, necessaria per affidare ad esso la soluzione dei conflitti e delle controversie sulla lesione dei diritti di personalità conseguenti a pubblicazioni di notizie.

## 18. LA GIURISPRUDENZA DEI CONSIGLI DELL'ORDINE.

D'altra parte, la giurisprudenza dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti e del Consiglio Nazionale<sup>65</sup>, è francamente modesta sia dal punto di vista numerico, sia dal punto di vista qualitativo; indice preciso di una sostanziale sottovalutazione, da parte dei giornalisti, dei temi concernenti la tutela dei diritti di personalità dei singoli « oggetto » dell'informazione stampata o diffusa.

Ciò nonostante, nella giurisprudenza dell'Ordine dei Giornalisti si rinvencono alcune affermazioni importanti. In primo luogo, il riconoscimento che il diritto di informare « non è un bene assoluto, sopraordinato rispetto agli altri valori fondamentali fissati nella Costituzione e innanzitutto ai diritti della persona »<sup>66</sup>, perché la Costituzione « garantisce la libertà di pensiero, ma non la libertà di recare impunemente offesa ai diritti inviolabili della persona umana »<sup>67</sup>.

Accanto al dovere di verità (che ha comportato la radiazione dall'albo di giornalisti autori di articoli contenenti notizie interamente false)<sup>68</sup>, vi è stato in qualche caso espresso riconoscimento dell'obbligo di controllare le fonti e di non « accogliere come verità l'affermazione di una sola fonte »<sup>69</sup>.

In relazione ai problemi specifici della cronaca giudiziaria si rinvencono poi affermazioni secondo le quali il giornalista è tenuto a riportare solo ed esclusivamente notizie apprese da fonti obiettivamente attendibili, riportare le eventuali interviste delle parti in causa, citare « le tesi rispettive di accusa e difesa », e usare titoli e sottotitoli corrispondenti al contenuto del servizio<sup>70</sup>.

<sup>65</sup> Si veda al riguardo l'esaustivo lavoro di SOMMARUGA, *La deontologia del giornalista nella giurisprudenza degli organi professionali*, in questa *Rivista*, 1995, 423, da cui sono tratte le notizie sulle decisioni ricordate oltre nel testo.

<sup>66</sup> Cons. Reg. Lombardia 5 aprile 1993.

<sup>67</sup> Cons. Reg. Lombardia 4 febbraio 1988.

<sup>68</sup> Si vedano le decisioni citate in SOMMARUGA, *op. cit.*, 433.

<sup>69</sup> Cons. Reg. Lombardia 6 giugno 1989.

<sup>70</sup> Cons. Interreg. Puglia e Basilicata 19 aprile 1990.

Più in generale, si è riconosciuto l'obbligo del giornalista di far in modo che «emergano con sufficiente chiarezza e precisione le divergenze e le contrapposizioni delle tesi di accusa e difesa»<sup>71</sup>.

Complessivamente, tuttavia, non si può negare che — come è testimoniato anche dal relativamente modesto numero delle decisioni emesse dai Consigli dell'Ordine — la disciplina deontologica dei giornalisti non è comunemente percepita come uno strumento efficace di tutela dei diritti di personalità delle persona coinvolte, a vario titolo, nell'informazione pubblicata o diffusa, anche e specificatamente con riguardo alla cronaca giudiziaria.

## 19. CONCLUSIONI.

Non restano, perciò, che gli strumenti tradizionali di tutela dei diritti di personalità, affidati a giudici togati, ma purtroppo con i tempi lunghissimi che sono propri e tipici del processo sia civile che penale in Italia oggi.

Nel caso di diffusione di notizie relative a procedimenti penali, sia nella fase delle indagini, che in quella di rinvio a giudizio, l'indagato non ha altri strumenti di difesa della presunzione di innocenza (cui ha diritto) che quelli ordinari posti a tutela dei diritti di personalità nei confronti della stampa e degli organi di informazione e di comunicazione di massa in genere: l'azione penale per il delitto di diffamazione, o l'azione civile per il risarcimento del danno; o anche il procedimento cautelare, che tuttavia, non essendo consentito il sequestro della stampa per fini di tutela di diritti civilistici e privati (Corte Cost. sentenza n.122 del 1970), non potrà consistere che in un ordine di pubblicazione di una rettifica o smentita della notizia lesiva della personalità<sup>72</sup>.

<sup>71</sup> Cons. Naz. 10 luglio 1981.

<sup>72</sup> La cronica lentezza dei procedimenti giurisdizionali nel nostro Paese rende del tutto illusoria e formale la tutela apprestata: la sentenza (penale o civile) che accerti definitivamente una violazione della presunzione di innocenza, e dei diritti di personalità in genere, interverrà a molti anni di distanza dalla pubblicazione della notizia lesiva e verrà resa nota al pubblico — se lo sarà — con un rilievo infinitamente minore di quello della notizia lesiva. Non costituirà, in definitiva, in nessun caso un efficace ed effettivo ristoro del bene leso. Ben diversa è la tutela apprestata in Gran Bretagna dal Contempt of Court Act del

1981, che consente al Giudice — tra l'altro — di impedire la pubblicazione di notizie lesive della presunzione di innocenza di una persona soggetta ad un procedimento penale; o quella apprestata in Francia dalla legge 4 gennaio 1993 che consente di ottenere un provvedimento giudiziario urgente (nel giro di qualche giorno) che imponga agli organi di stampa di pubblicare un comunicato a tutela della presunzione di innocenza, oltre al successivo risarcimento del danno; o quella apprestata, sempre in Francia, dalla legge 29 luglio 1881 che disciplina rigidamente il diritto di rettifica (art. 13).